ASSOCIAZIONE "Grilli Attivi - Ostuni"

STATUTO

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

L'associazione di volontariato «Grilli Attivi - Ostuni», più avanti chiamata per brevità «Associazione», è retta con i principi della mutualità, e non ha scopo di lucro.
Essa si propone di perseguire fini di solidarietà sociale, ed in particolare ha per scopo la tutela del territorio, dell'ambiente, del patrimonio storico-artistico, il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze etniche, religiose e culturali, dell'azione a favore della pace e del rispetto tra i popoli, promuove ed aderisce ad iniziative rivolte all'educazione sanitaria e alla tutela e alla garanzia della salute per tutti gli individui, senza differenza di sesso, età, lavoro, posizione sociale, razza, nazionalità o confessione religiosa.

L'associazione in particolare si propone di:

- promuovere o aderire ad iniziative o attività volte a tutelare il cittadino, il territorio, l'identità, l'ambiente, con particolare attenzione e riferimento al rispetto del patrimonio storico, artistico, culturale;
- promuovere o aderire ad iniziative quali incontri, convegni, seminari, spettacoli pubblici, manifestazioni culturali e ogni altra attività avente lo scopo di favorire la libera circolazione di informazioni e la riduzione delle differenze di accesso all'informazione;
- promuovere una collaborazione di varia natura con enti pubblici o privati e con altre associazioni che possano contribuire al proseguimento degli scopi sociali prefissati;
- favorire il dialogo tra Pubblica Amministrazione e cittadino;
- promuovere o aderire ad iniziative volte al raggiungimento degli scopi indicati nei limiti e nei termini consentiti dalle leggi in vigore;
- effettuare ricerche, inchieste e studi sugli argomenti oggetto delle attività dell'associazione;
- aderire ad iniziative di altre associazioni o Enti che abbiano fini analoghi;
- incentivare e sostenere il dibattito culturale e politico cittadino ed extra-cittadino mediante la partecipazione attiva, attraverso i mezzi e i termini consentiti dalla legge in vigore;
- promuovere la diffusione delle nuove tecnologie;
- combattere la devianza sociale;

Le attività dirette al perseguimento degli scopi sociali sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni personali, spontanee e volontarie fornite dai propri aderenti. I volontari prestano attività nell'ambito dell'Associazione e tale attività è da intendersi del tutto gratuita. Ugualmente gratuite sono tutte le cariche associative.
L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società e Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica e finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Art. 2
L'associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro; democraticità della struttura; elettività e gratuità delle cariche associative; gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione, debitamente autorizzate dagli organi competenti (ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali diversi dall'assemblea dei soci vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'assemblea ordinaria dei soci); le cariche all'interno degli organi sociali vengono attribuite dal competente organo, eccezion fatta per il primo mandato ch'è conferito direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell'associazione.

Art. 3
L'associazione ha sede legale ed operativa in Ostuni (BR) alla Contrada Lamardilla snc. In caso di necessità, le riunioni delle Assemblee, del Consiglio Direttivo potranno avvenire anche presso altre sedi.

Art. 4
La durata dell'associazione è illimitata.

I SOCI

Art. 5
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere ammessi in qualità di soci tutti coloro che abbiano dimostrato sensibilità verso gli scopi e la cultura dell'Associazione. La qualità di socio, con i relativi diritti e doveri, si acquista dal momento in cui, dopo la comunicazione dell'accettazione da parte dell'Associazione, il candidato avrà versato la quota associativa.

Art. 6
Il Consiglio Direttivo esamina le domande di adesione, delibera sull'ammissione dei nuovi soci, ne dà comunicazione ai medesimi e aggiorna il libro soci. E' facoltà del Consiglio Direttivo accettare o respingere le domande di iscrizione. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo deliberi di respingere una domanda di adesione, ne dovrà dare comunicazione scritta all'interessato con le motivazioni del provvedimento. Contro la delibera di non ammissione è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci che delibera a maggioranza degli intervenuti.

Art. 7
Le quote associative sono proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea dei Soci.

Art. 8
I soci si dividono in fondatori, ordinari, sostenitori, onorari.
Sono soci fondatori coloro che presenziano all'atto di fondazione e sono indicati nell'atto costitutivo.
Sono soci onorari coloro i quali per particolari benemerenze sono nominati tali dal Consiglio Direttivo, senza corrispondere la quota associativa.
Sono soci sostenitori coloro i quali si impegnano a sostenere economicamente l'Associazione mediante versamento di quote annuali di particolare entità; la soglia oltre cui la quota versata dà diritto al riconoscimento della qualifica di socio sostenitore viene decisa dal Consiglio Direttivo con cadenza triennale.

Sono soci ordinari i restanti soci.

Art. 9
La qualità di socio si perde:

- per dimissioni;
- per mancato versamento della quota associativa alle scadenze stabilite;
- per condotta contraria alle finalità dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- per aver inferto danni materiali e morali all'Associazione stessa.

Art. 10
L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, su richiesta di almeno tre soci. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti mossigli, fissandogli un termine per presentare le proprie ragioni. Contro la delibera di esclusione è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci.

Art. 11
La volontà di recedere mediante dimissioni deve essere comunicata dal socio in forma scritta al Consiglio Direttivo.

Art.12
Il socio dimissionario, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.13
I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno e attivo nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa (ad eccezione dei soci onorari).

Art. 14
I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività e iniziative promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea dei Soci con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.15
L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci aventi diritto di voto.
L'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, deve essere preceduta dall'avviso di convocazione da inviarsi a tutti i soci iscritti. Detto avviso potrà essere perfezionato con ogni forma comprovabile quali raccomandate all'indirizzo dell'associato, comunicazioni e-mail, fax, ecc., e che deve pervenire almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, salvi casi di eccezionale urgenza, deve contenere i seguenti dati:

- giorno, ora e sede della prima convocazione;
- giorno, ora e sede della seconda convocazione;

- ordine del giorno, cioè l'elenco degli argomenti che saranno trattati;
- un prospetto per l'eventuale delega a terzi (esclusivamente soci aventi diritto al voto) nel caso in cui il socio non voglia o non possa parteciparvi personalmente;
- nel caso in cui l'assemblea debba occuparsi della nomina di cariche sociali, all'avviso di convocazione deve venir allegato un prospetto contenente la lista degli aspiranti alle cariche;.

Il Presidente ha l'obbligo di convocare l'Assemblea ordinaria almeno una volta all'anno, nonché in tutti i casi in cui ne facciano motivata richiesta scritta almeno un quinto del numero dei soci iscritti.
Il Presidente, inoltre, è tenuto a convocare la seduta straordinaria qualora ne riceva richiesta scritta da parte della maggioranza del Consiglio Direttivo o da parte di almeno un quinto del numero dei soci iscritti.
L'Assemblea ordinaria è da ritenersi valida in prima convocazione se è presente almeno la metà del numero dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
L'Assemblea straordinaria è da ritenersi valida in prima convocazione se sono presenti almeno i due terzi del numero dei soci, in seconda convocazione se è presente almeno un terzo del numero dei soci. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci, anche quelli dissenzienti e/o assenti.

Art.16

L'Assemblea ordinaria delibera in merito:
- alla relazione sull'attività dell'Associazione
- al bilancio consuntivo e preventivo;
- ala definizione degli orientamenti generali dell'azione dell'Associazione;
- alle proposte all'ordine del giorno avanzate dal Consiglio Direttivo o dai soci stessi.

L'Assemblea ordinaria elegge il Presidente dell'Associazione, che presiede anche il Consiglio Direttivo, ed il Consiglio Direttivo medesimo, fra i soci che si candidano all'incarico, sulla base del programma che essi si propongono di perseguire.
I soci fondatori, i soci ordinari e sostenitori in regola col pagamento della quota associativa o non scaduti, e i soci onorari, hanno diritto di voto.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal Vice-Presidente o, in mancanza, da persona designata dall'Assemblea.
L'Assemblea straordinaria delibera in merito alle modifiche statutarie e allo scioglimento dell'Associazione.
Tutte le decisioni vengono prese per alzata di mano o per scrutinio segreto, secondo la modalità prescelta dall'Assemblea medesima all'inizio della seduta.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.17

Il Consiglio Direttivo si compone di cinque o di sette consiglieri, secondo le decisioni dell'Assemblea precedenti alla elezione, più due membri supplenti .
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
- il Vice-Presidente, che coadiuva il Presidente ed esercita ogni altra funzione dallo stesso delegata ed inoltre esercita le funzioni di Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo;
- il Tesoriere, che è incaricato della riscossione delle quote associative e della tenuta della cassa, con poteri che possono essere regolamentati in dettaglio dal Consiglio;

- il Segretario, che compila i verbali, cura la stesura e la custodia dei libri sociali, degli atti, della corrispondenza e svolge tutte le altre mansioni che il Consiglio gli affida.

Le funzioni di Tesoriere e Segretario possono essere svolte dal medesimo socio.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Del Consiglio Direttivo possono far parte tutti i soci.
Il mandato del Consiglio Direttivo dura tre anni ed è rinnovabile. I consiglieri così nominati restano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio. La carica di membro del Consiglio direttivo è incompatibile con quella di sindaco. All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio direttivo devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza.
Le cariche conferite dal Consiglio possono essere dal medesimo revocate qualora si verifichino insolvenze o gravi motivi.

Art.18
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri ordinari e straordinari necessari per amministrare l'Associazione. In particolare, e fra l'altro, il Consiglio:
- elegge al suo interno il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;
- delibera l'ammissione di nuovi soci nonché l'esclusione di quelli iscritti con motivazione scritta e nei casi di cui all'art.15;
- delibera l'ammontare delle quote associative da sottoporre all'approvazione della Assemblea;
- predispone annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, accompagnato alla relazione gestionale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché amministra il patrimonio;
- decide del trasferimento della Sede e dell'istituzione di sedi staccate e secondarie;
- elabora le linee di dettaglio della programmazione e dei progetti dell'Associazione;
- organizza, gestisce e controlla l'attività operativa dell'Associazione;
- tiene:
    - il libro soci;
    - il libro/registro di cassa;
    - il libro adunanze e deliberazioni delle assemblee;
    - il libro adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
    - tutti i libri sociali che riterrà opportuno a seconda del volume dell'attività.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi, su convocazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei consiglieri. Le riunioni si intendono valide qualora sia presente la maggioranza dei consiglieri. Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente. Il Consiglio, senza formalità alcuna, potrà considerare dimissionario quel consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa alle sedute consiliari per tre volte consecutive.

IL PRESIDENTE

Art.19
Il Presidente assume la rappresentanza legale dell'associazione, anche verso i terzi e in giudizio. Convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci e li presiede.Il Presidente può delegare le proprie funzioni e compiti al Vice-Presidente e/ o ad altri membri degli organi statutari dell'Associazione.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, in

caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica dei provvedimenti adottati nell'adunanza consiliare o nell'assemblea immediatamente successive.
Il Presidente rende conto del proprio operato all'Assemblea.
Il Presidente, inoltre, è il massimo superiore degli eventuali lavoratori dipendenti; egli, inoltre, previa delibera vincolante del Consiglio Direttivo, fissa mansioni e compensi e commina i stessi provvedimenti sanzionatori nonché di licenziamento, sia per motivi disciplinari che non disciplinari, senza possibilità per i lavoratori di ricorso al Consiglio direttivo o ad altro organo sociale (salvo ben inteso il diritto di ricorso previsto dalla legge ai sindacati nonché agli organi statali competenti).
Il Presidente delibera, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro organo della associazione.

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 20

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

  Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

Art. 21

Gli esercizi sociali dell'Associazione hanno inizio il giorno 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, da cui risultino i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, la relazione gestionale e il bilancio preventivo, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile. Il Collegio dei sindaci presenta annualmente all'assemblea una propria relazione.
I fondi raccolti saranno erogati per provvedere alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività sociali. Eventuali avanzi verranno devoluti all'esercizio successivo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

In caso di scioglimento dell'Associazione, necessariamente attraverso una delibera dell'Assemblea straordinaria, verrà nominato dall'Assemblea uno o più liquidatori che provvederanno, dopo aver pagato gli eventuali residui debiti sociali, a devolvere il patrimonio sociale ad altre organizzazioni senza scopo di lucro operanti in identico o analogo settore indicate dall'Assemblea.

Art. 23

L'iscrizione all'Associazione implica l'approvazione del presente Statuto.

Art. 24

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, della legge 11.08.1991 n.266, della legge regionale 16.03.1994 n.11, nonché alle altre norme di legge vigenti in materia.